



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Roma, data protocollo

555/RS/01/137/1/003914

- 9 SET. 2015

OGGETTO: Riposi giornalieri del padre, art. 40 D.Lgs. 151/2001 – T.U. maternità

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP = ROMA =
(Rif. n. 3.1.8/ic/682/2015 del 12/06/2015)

Con riferimento a quanto segnalato da codesta Segreteria Nazionale con la nota sopra indicata, relativa all'oggetto, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha riferito quanto segue.

E' stato lamentato il mancato riconoscimento da parte di questa Amministrazione del diritto del padre lavoratore ai riposi giornalieri di cui all'art. 40 del decreto legislativo n. 151/2001 qualora la madre sia casalinga, nonostante l'asserito consolidamento di una interpretazione più favorevole della norma nei confronti del padre lavoratore, sulla scorta, di sentenze ed orientamenti amministrativi dichiaratamente volti a privilegiare il ruolo di cura della prole, proprio di entrambi i genitori.

In particolare, è stata citata dapprima la nota sentenza del Consiglio di Stato n. 4293/2008, che ha equiparato la madre casalinga alla lavoratrice autonoma, ai fini del riconoscimento al padre del diritto ai riposi giornalieri per allattamento.

A tale orientamento risultano essersi uniformati gli enti previdenziali INPS ed ex INPDAP nonché il Ministero del Lavoro della salute e delle politiche sociali, che sulla tematica hanno diramato note chiarificatrici.

Da ultimo è stata citata la recente decisione della sez. III del Consiglio di Stato n. 4618/2014 e la pronuncia n. 105/2015 della Corte di Appello di Venezia, confermativa della sentenza del Tribunale di Venezia n. 192/2012 che condannava



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

L'Amministrazione Civile dell'Interno a risarcire un proprio dipendente a cui aveva negato la fruizione dei riposi giornalieri e il congedo per malattia del figlio.

Premesso quanto sopra è stato precisato che, com'è noto, tutte le pronunce giurisprudenziali richiamate hanno efficacia limitatamente ai relativi ricorsi e non sono estensibili al restante personale delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 1 comma 132 della legge n. 311/2004 e successive proroghe.

Inoltre, è stato premesso che non è ravvisabile un'evoluzione giurisprudenziale concorde, poiché la giurisprudenza in materia oscilla fra l'interpretazione più o meno estensiva del concetto di "madre non lavoratrice dipendente".

Come noto, per avere i necessari chiarimenti di portata più generale e non limitata ai singoli ricorsi, è stata investita la Commissione Speciale Pubblico Impiego del Consiglio di Stato, formulando un'apposita richiesta di parere.

La Sezione Prima di detto Alto Consesso, nell'adunanza del 23 settembre 2009, alla luce della ricostruzione storica dell'istituto del riposo giornaliero, è pervenuta a conclusioni che hanno costituito oggetto della circolare n. 333.A/9807.F.6.1/9865- 2009 del 17 dicembre 2009, diramata dalla suddetta Direzione Centrale, che esclude l'equiparazione della madre casalinga alla lavoratrice autonoma ai fini della concessione del beneficio in argomento.

Ciò premesso è stato confermato l'attualità dell'orientamento assunto sino ad oggi sulla scorta del parere del Consiglio di Stato in sede consultiva, poiché, come è stato precisato, tale funzione riguarda la ratio dell'istituto giuridico in astratto, non la singola applicazione che, attraverso la sentenza, la magistratura amministrativa riserva al caso concreto oggetto del ricorso.

D'altro canto, è stato osservato che il decreto legislativo n. 151/2001 - testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità - in cui è contenuta la disposizione che disciplina i riposi giornalieri del padre e della madre, ha previsto per alcuni istituti, quali il congedo parentale ed il congedo per malattia del bambino, l'esercizio alla fruizione degli stessi "... anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Con tale accezione la norma intende riconoscere la possibilità per il richiedente di fruire del beneficio anche qualora l'altro genitore sia disoccupato, ovvero casalinga, ecc.

Tale espressione, tuttavia, non è contenuta nella disposizione che regola la fruizione dei permessi giornalieri che, allo stato, prevede l'alternanza del beneficio e dunque esclude la configurazione di un diritto originario del padre lavoratore di beneficiare del suddetto beneficio, indipendentemente dalla condizione lavorativa della madre.

In tal senso, la recentissima ordinanza del T.A.R. Sicilia n. 00154/2015 ha testualmente ritenuto *"maggiormente conforme alla ratio normativa (artt. 39 e 40 D.Lgs. 151/2001) il riconoscimento al padre di una funzione surrogatoria rispetto alla figura materna, individuata, invece dal legislatore come necessaria per l'assistenza del bambino nella prima fase della sua esistenza"*.

Tutto ciò premesso, è stato preso atto della complessità della questione che riguarda il necessario bilanciamento fra diritti soggettivi di notevole rilevanza sociale e la doverosa attività organizzativa dell'Amministrazione.

E' stato riferito che nel presupposto della cennata sussistenza di contrasti giurisprudenziali, l'Amministrazione, in sede di richiesta di appello al Consiglio di Stato presentata il 30.12.2014 avverso la sentenza n. 2424/2014 del T.A.R. Lecce, ha richiesto all'Avvocatura Generale dello Stato di attivarsi presso il giudice adito per richiedere il deferimento della questione all'esame dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

Infine, è stato precisato che è stata avanzata, in data 23.06.2015, alla predetta Avvocatura Generale dello Stato, la richiesta di presentare istanza di prelievo presso il Supremo Consesso, finalizzata ad ottenere una sollecita definizione del giudizio, e si è tuttora in attesa di notizie al riguardo.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Tommaso Ricciardi)